

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 764}

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(ANDREOTTI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO
(COSSIGA)

COL MINISTRO DEL TESORO
(STAMMATI)

COL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
(GULLOTTI)

COL MINISTRO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
(ANTONIOZZI)

E COL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
(PEDINI)

Ordinamento dell'Ente di gestione del compendio EUR

Presentato alla Presidenza il 15 novembre 1976

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'Ente autonomo Esposizione universale di Roma fu istituito con la legge 26 dicembre 1936, n. 2174, per provvedere all'organizzazione ed al funzionamento dell'esposizione stessa.

In effetti, l'ente ha sempre operato, soprattutto dalla ripresa della sua attività dopo l'interruzione dovuta agli eventi bellici, per la realizzazione e la conduzione, nell'area ad esso assegnata, di un comprensorio edilizio organicamente strutturato e finalizzato a scopi di rilevante interesse sul piano nazionale. Si deve, infatti, alla tenace e tecnicamente appropriata attività dell'ente se nel comprensorio di sua perti-

nenza hanno potuto trovare idonee sedi numerosi Ministeri (finanze, poste e telecomunicazioni, sanità, marina mercantile, commercio estero), nonché enti pubblici (INPS, ENI, IMI, ACI, INGIC, ecc.) e società ed imprese private (Alitalia, Generale immobiliare, Esso standard, ecc.); mentre di cospicuo valore sia sul piano economico che sul piano sociale è il patrimonio immobiliare realizzato direttamente dall'ente e da esso amministrato (Palazzo della Civiltà, Palazzo dei Congressi, Palazzo dell'Arte Antica, Palazzo dell'Arte Moderna, Palazzo delle Scienze, Palazzo delle tradizioni popolari, Palazzo dell'Urbanistica,

Palazzo dello Sport, Velodromo, Piscina delle Rose, Biblioteca, Edifici scolastici (3), Palazzi della Polizia scientifica, delle Poste, della Cassa del Mezzogiorno, dell'Archivio centrale di Stato, ecc.).

L'Ente, infine, dispone di aree edificabili residue per una superficie, di metri quadrati 73.000 ed un valore commerciale presunto sui 30 miliardi.

Per quanto riguarda il valore commerciale del patrimonio anzidetto (tenuto conto della possibilità di apportare agli edifici concessi in uso ristrutturazioni ed incrementi volumetrici in base alle previsioni del piano regolatore di Roma, tali da consentire una loro maggiore redditività) si può pervenire ad un calcolo, riferito al reddito potenziale, di circa 200 miliardi di lire.

* * *

L'ordinata gestione di un così importante complesso immobiliare, le possibilità di un suo progressivo incremento e perfezionamento, nonché la tempestiva realizzazione delle opere via via necessarie per mantenerne intatta l'efficienza e la funzionalità sono compiti che giustificano la sopravvivenza dell'Ente di gestione con la conseguente esigenza di un suo ammodernamento attraverso la ristrutturazione dei relativi organi nell'ambito della disciplina generale degli enti parastatali.

A rafforzare l'opzione governativa per il mantenimento dell'Ente concorrono considerazioni inerenti all'organicità del compendio amministrato, alla interdipendenza di talune sue componenti, alla rilevanza sul piano nazionale ed internazionale dei fini da esso perseguiti. La presenza di edifici quali il Palazzo dei Congressi, i palazzi ministeriali, le sedi dei maggiori enti pubblici economici, nonché di grandi impianti sportivi, ricreativi e culturali, valgono a dimostrare come sul compendio insistano interessi di dimensione statale più che locale; a fronte dei quali la presenza attiva dello Stato (e per esso di una sua istituzione specializzata e idonea allo scopo) appare condizione indispensabile per garantire l'integrità del complesso ed evitare i prevedibili fattori di disgregazione e di deterioramento che potrebbero derivare da una gestione improntata a criteri meramente locali. È il caso di aggiungere che il compendio EUR è unanimemente riconosciuto come un modello urbanistico, la cui va-

lidità, anche ai fini di studio, è destinata a durare nel tempo a condizione che non se ne disperdano i caratteri qualificanti.

Pur nella sua fondamentale importanza, la illustrata funzione di conservazione e di tutela del patrimonio non esaurisce, peraltro, i compiti dell'ente. Questo infatti è tenuto a realizzare nuove opere e infrastrutture in conformità a quanto stabilito dal piano particolareggiato di Roma per la parte che incide sul comprensorio dell'EUR, ed ha inoltre allo studio due nuove opere di particolare rilievo. La prima di esse riguarda la costruzione di un edificio polivalente (attività amministrative, culturali, sanitarie, ecc.) da realizzarsi su un'area di proprietà dell'ente a ridosso della stazione terminale della Metropolitana; la seconda si riferisce alla costruzione, organizzazione e gestione di un complesso fieristico a livello nazionale ed internazionale, che, secondo le aspettative da più parti manifestate, darebbe a Roma un centro espositivo con caratteristiche di completezza e definitività conseguendo obiettivi di elevato interesse sotto l'aspetto turistico e sul piano sociale.

* * *

In questo ordine di considerazioni, è stato predisposto il presente disegno di legge il cui scopo è di normalizzare l'assetto organizzativo dell'ente allineandolo agli altri istituti parastatali nella comune disciplina per essi dettata dalla legge 20 marzo 1975, n. 70.

In tali sensi dispone l'articolo 1, il quale stabilisce inoltre la nuova denominazione dell'ente conservando la sigla EUR, che, secondo una consuetudine ormai consolidata, vale ad individuarne l'area patrimoniale.

L'articolo 2 chiarisce che l'ente è persona giuridica di diritto pubblico e, sottoponendolo alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri, riconosce che esso ha carattere nazionale e persegue fini non riconducibili alla competenza di singoli dicasteri. Tali fini vengono espressamente indicati e sono, oltre che di gestione e di manutenzione degli impianti, anche di promozione delle attività ad essi inerenti e di esecuzione di opere, forniture e servizi intesi ad assicurare e perfezionare la funzionalità del compendio. L'ultimo comma dell'articolo prevede che l'ente deve operare in regime di autosufficienza finanziaria.

Gli articoli da 3 a 8 definiscono gli organi dell'ente (presidente, comitato di ge-

stione e collegio dei revisori) disciplinando le modalità di nomina, i poteri e, nel caso degli organi collegiali, la composizione. Tenuto conto della connessione esistente fra le attività dell'ente e i compiti istituzionali del comune entro il cui territorio esso opera, e della necessità di garantirne un costante coordinamento, l'articolo 4 stabilisce che il presidente dell'ente è di diritto il sindaco di Roma. Ai medesimi fini il comitato di gestione, composto da rappresentanti dei Ministeri interessati, è integrato con una congrua rappresentanza, oltre che dello stesso comune di Roma, anche della Regione Lazio.

L'articolo 9 assoggetta l'ente al controllo della Corte dei conti nelle forme previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259 (partecipazione di un magistrato della Corte alle sedute degli organi di amministrazione e di revisione); mentre l'articolo 10 completa l'inserimento dell'ente nell'ordinamento generale degli enti parastatali (già affermato nell'articolo 1) assogget-

tando il relativo personale alla disciplina contenuta nella legge 20 marzo 1975, n. 70, e nel decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411.

L'articolo 11 prevede la possibilità che, per accertate gravi deficienze amministrative o per altre irregolarità nel funzionamento dell'ente, l'autorità governativa (Presidente del Consiglio dei ministri) proceda allo scioglimento degli organi normali di amministrazione e nomini un commissario. La gestione commissariale non può comunque superare il periodo di sei mesi, prorogabile di altri sei mesi per una volta sola.

Infine con l'articolo 12 si fa carico al comitato di gestione di deliberare entro sei mesi dalla sua costituzione il nuovo statuto dell'ente che è soggetto all'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro. Fino all'entrata in vigore del nuovo statuto e, per quanto concerne il personale, del nuovo regolamento previsto dall'articolo 10, restano applicabili le norme attualmente in vigore.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

L'ente autonomo Esposizione universale di Roma assume la denominazione di ente di gestione del compendio EUR, è riordinato secondo le norme della presente legge ed è incluso nel paragrafo IV della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70.

Con la locuzione « compendio EUR » si indica tutto il complesso patrimoniale appartenente all'ente anzidetto.

ART. 2.

L'ente di gestione del compendio EUR ha personalità giuridica di diritto pubblico, ha sede in Roma ed è sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri.

I suoi fini sono i seguenti:

a) provvedere alla gestione ed alla manutenzione del patrimonio di appartenenza ed alla utilizzazione dei relativi impianti in conformità agli scopi cui sono destinati;

b) promuovere le attività inerenti a detti impianti;

c) curare l'esecuzione delle opere, forniture e servizi necessari per assicurare e perfezionare la funzionalità del compendio e per favorirne lo sviluppo nei limiti consentiti dall'ordinamento.

L'ente realizza i propri fini con i proventi derivanti dalla gestione del suo patrimonio nonché con le oblazioni, le donazioni, le eredità ed i lasciti che fossero per pervenirgli.

ART. 3.

Sono organi dell'ente:

- 1) il presidente;
- 2) il comitato di gestione;
- 3) il collegio dei revisori.

ART. 4.

Presidente dell'ente è di diritto il sindaco di Roma.

Il presidente ha la rappresentanza dell'ente; convoca il comitato di gestione; adotta i provvedimenti non attribuiti alla com-

petenza del comitato di gestione e, in ogni caso, i provvedimenti aventi carattere di indifferibilità ed urgenza, salvo per questi ultimi la ratifica del comitato quando attongono alla sua competenza.

Il presidente è coadiuvato da un vicepresidente, che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento. Il vicepresidente è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta.

ART. 5.

Il comitato di gestione è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ed è composto:

a) dal presidente dell'ente, con funzioni di presidente;

b) dal vicepresidente dell'ente;

c) da nove membri, dei quali due designati dalla Regione Lazio, due dal comune di Roma ed uno ciascuno, rispettivamente, dai Ministeri dell'interno, del tesoro, dei lavori pubblici, del turismo e dello spettacolo, dei beni culturali ed ambientali. I membri durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.

ART. 6.

Il comitato di gestione delibera:

a) le direttive generali e i programmi di attività;

b) i bilanci preventivi, le relative variazioni e i conti consuntivi;

c) gli impegni pluriennali di spesa;

d) l'ordinamento dei servizi e il regolamento, giuridico ed economico, del personale;

e) gli acquisti e le alienazioni di beni immobili e le locazioni ultranovennali;

f) le accettazioni di lasciti e donazioni;

g) le liti attive e passive.

Le deliberazioni di cui alle lettere a), b), c) e d) sono sottoposte all'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri, che provvede di concerto con il Ministro del tesoro.

ART. 7.

Il collegio dei revisori è composto da tre membri, uno dei quali, con funzioni di presidente, scelto dal Presidente del Consiglio

dei ministri e gli altri due scelti rispettivamente dai Ministri del tesoro e delle finanze.

Il collegio è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e dura in carica quattro anni; i suoi componenti possono essere confermati.

ART. 8.

Il collegio dei revisori effettua il riscontro della gestione finanziaria e contabile, rivede il bilancio preventivo e il conto consuntivo e redige apposite relazioni da allegare a detti documenti ai fini dell'approvazione prevista dall'articolo 6.

I membri del collegio dei revisori assistono alle riunioni del comitato di gestione.

ART. 9.

Il controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell'EUR è esercitato nelle forme previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

ART. 10.

Con il regolamento di cui all'articolo 6, comma primo, lettera d) sono stabiliti la dotazione organica, lo stato giuridico ed il trattamento economico di attività, di previdenza e di quiescenza del personale dell'ente.

Lo stato giuridico ed il trattamento economico di attività e di fine servizio sono regolati in conformità della legge 20 marzo 1975, n. 70, e del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411.

Ai fini della determinazione del trattamento economico onnicomprensivo del direttore generale, l'ente è incluso fra quelli elencati nell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 settembre 1975, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 19 settembre 1975, n. 251.

ART. 11.

Il Presidente del Consiglio dei ministri può procedere, per accertate gravi deficienze amministrative o per altre irregolarità nel funzionamento dell'ente, allo scioglimento degli organi normali di amministrazione ed alla nomina di un commissario.

La ricostituzione degli organi normali di amministrazione è effettuata entro il termine di sei mesi dallo scioglimento. Tale termine può essere prorogato di sei mesi per una volta sola.

ART. 12.

Lo statuto dell'ente è deliberato dal comitato di gestione entro sei mesi dalla sua costituzione ed è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro.

Fino alla data di entrata in vigore dei decreti di approvazione, rispettivamente del nuovo statuto dell'ente e del nuovo regolamento del personale di cui al precedente articolo 10, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti all'entrata in vigore della presente legge.